

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3939 del 03/08/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. - RECYCLING MUD S.R.L. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA DITTA CAVIRO EXTRA SPA, SITO IN FAENZA, VIA CONVERTITE N.8 E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4140 del 03/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno tre AGOSTO 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. - RECYCLING MUD S.R.L. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER UTILIZZO AGRONOMICO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI DALL'IMPIANTO DELLA DITTA CAVIRO EXTRA SPA, SITO IN FAENZA, VIA CONVERTITE N.8 E PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, NEI TERRENI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 99.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 26/04/2022 e acquisita da questa ARPAE SAC di Ravenna con PG 69161/2022 del 27/04/2022 (Pratica Sinadoc 18373/2022), dalla **Società Recycling Mud srl** (P.IVA 02407110390), con sede legale nel Comune di Ravenna — Via Faentina n. 32, per il rilascio dell'AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro extra spa, sito in Faenza, via Convertite n.8; (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92) e provenienti dallo stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ *D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- ✓ *il Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;*
- ✓ *la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34";*
- ✓ *la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n.2773, recante "Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura", e successive modifiche ed integrazioni;*
- ✓ *Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 14 febbraio 2005, n. 285, di Rettifica alla D.G.R. n. 2773/2004;*
- ✓ *Deliberazione G.R. Emilia-Romagna 07 novembre 2005, n. 1801 "Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";*
- ✓ *Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 13 marzo 2009, n. 297 "Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura";*
- ✓ *Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20 marzo 2019, n. 326 "Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione";*

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;*

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n.18373/2022, emerge che:

- *la Società svolge attività di riutilizzo agronomico dei fanghi di depurazione civili ed agroalimentari.;*
- *la Società ha presentato al SUAP territorialmente competente in data 26/04/2022 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita da questa ARPAE SAC con PG 69161/2022 del 27/04/2022 (Pratica Sinadoc 18373/2022), per il rilascio dell'AUA comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:*
 - *autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro extra spa, sito in Faenza, via Convertite n.8; (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92) e provenienti dallo stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 - di competenza di ARPAE SAC;*
- *come previsto dall'art. 4, comma 1) del DPR n. 59/2013, è stata esperita la verifica di correttezza formale della domanda che risultava completa ai fini dell'avvio del procedimento, e contestualmente non sussisteva la necessità di richiedere alla Società interessata elementi mancanti ai fini istruttori, come comunicato da questa ARPAE allo SUAP con nota PG 87843/2022 del 26/05/2022;*
- *con nota PG 87857/2022 del 26/05/2022 questo SAC ha chiesto ad ARPAE servizio territoriale di Ravenna una relazione tecnica istruttoria ai fini della conclusione del procedimento, trasmessa con nota Pg 115266/2022 del 12/07/2022,*

VISTA l'Autorizzazione **DET-AMB-2021-4978 del 06/10/2021** rilasciata da ARPAE SAC RAVENNA alla ditta Melandri Emanuele relativa a *"attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, costituiti da fanghi di depurazione da destinare ad uso agronomico nell'insediamento sito in Comune di Ravenna, località Sant'Alberto, via Forello n. 15";*

Preso atto:

- *che l'attività autorizzata con atto DET-AMB- 2021-4978 del 06/10/2021 richiamato sopra riguarda la messa in riserva "R13" di cui all'allegato C, parte IV del DLGS 152/2006, finalizzata all'utilizzo agronomico, ai sensi dell'art. 9 del Dlgs 99/1992, dei fanghi di cui ai codici EER 02 02 04 – EER 02 03 05 - EER 02 07 05 e EER 19 08 05, per un quantitativo massimo istantaneo pari a 9.000 tonnellate;*
- *della dichiarazione di messa in disponibilità dello stoccaggio da parte di Melandri Emanuele per l'anno solare 2022, in qualità di titolare dell'autorizzazione di cui sopra;*
- *che la Società Recycling Mud srl risulta in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 2273 del 15/07/2015 (rilasciata dal SUAP del*

Comune di Ravenna con atto pg n.101357/2015 del 22/07/2015) all'utilizzo agricolo dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione della ditta CAVIRO EXTRA spa (già CAVIRO Distillerie S.r.l.) sito in Faenza, Via Convertite n.8, sui terreni della provincia di Ravenna.

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della **Società Recycling Mud srl** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'attività di utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro extra spa e provenienti dallo stoccaggio di **Melandri Emanuele**, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 - in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 2022 - 30 del 08/03/2022, relativa al conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Ricci, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (**AUA**), a favore della **RECYCLING MUD SRL, (PIVA 02407110390) con sede legale in comune di Ravenna, Via Faentina n. 32, per l'esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro extra spa , sito in Faenza, via Convertite n.8; (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92) e provenienti dallo stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 , fatti salvi i diritti di terzi;**
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione all'utilizzo agronomico dei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Extra spa , sito in Faenza, via Convertite n.8; (ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92) e provenienti dallo stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15 – di competenza di ARPAE SAC di Ravenna.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- l'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in terreni della provincia di Ravenna, prodotti dall'impianto di depurazione della Ditta Caviro Extra spa , sito in Faenza, via Convertite n.8; (ai sensi dell'art. 9

del D.Lgs. n. 99/92) e provenienti dallo stoccaggio di Melandri Emanuele, sito in comune di Ravenna – Loc. Sant'Alberto, via Forello n. 15;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
 - 3.c) Qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica costituisce modifica non sostanziale da comunicare ai sensi dell'art. 6 comma 1) del DPR n. 59/2013 ad ARPAE - SAC di Ravenna, per le valutazioni e l'eventuale aggiornamento della presente AUA.
 - 3.d) Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente atto, venissero attuate variazioni che comportino la modifica dell'autorizzazione **DET-AMB-2021-4978 del 06/10/2021**, rilasciata da questa ARPAE SAC **alla ditta MELANDRI EMANUELE** relativa all'attività di stoccaggio dei fanghi, tali da modificare il contenuto del presente atto, dovrà essere inoltrata preventivamente a questa ARPAE SAC formale domanda come previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013.
4. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Ermanno Errani

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI FANGHI DI DEPURAZIONE PRODOTTI NELL'IMPIANTO DELLA DITTA CAVIRO EXTRA SPA, SITO IN FAENZA, VIA CONVERTITE N.8 E PROVENIENTI DALLO STOCCAGGIO DI MELANDRI EMANUELE, SITO IN RAVENNA – LOC. SANT'ALBERTO, VIA FORELLO N. 15

Condizioni

1. La gestione, in regime di R13 presso il sito di Via Forello, 15 Comune di Ravenna, deve essere **esercitata nel pieno rispetto della Determina AMB 4978/2021 del 06/10/2021**, nella esclusiva responsabilità della ditta Melandri Emanuele, con sede legale in Faenza, Via S. Lucia, 40;
2. **Le operazioni di recupero per spandimento sui terreni agricoli è posta in carico RECYCLING MUD S.R.L., che ha fatto istanza di utilizzo dei fanghi depositati in regime di R13 nel sito di via Forello, 15 in Comune di Ravenna, ed in particolare quelli collocati ed identificati nel deposito A (Lotti A1 ed A2), deposito L (Lotto L), deposito I (Lotto I), come desunto dalla dichiarazione sostitutiva della ditta Melandri Emanuele allegata alla istanza di AUA.**
3. In caso di variazione nella gestione dell'impianto di stoccaggio, autorizzato da questa ARPAE SAC con atto DET-AMB-4978/2021, del 06/10/2021, riguardante il conferimento di fanghi provenienti da altre industrie agroalimentari e/o fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (EER 190805), la ditta dovrà presentare istanza di modifica al presente atto, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.
4. il trasporto dei fanghi ai fini dell'attività di recupero autorizzata con il presente atto dovrà rispettare le seguenti condizioni generali:
 - il trasporto dei fanghi dovrà avvenire con mezzi autorizzati, ai sensi dell'art. 212 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;
 - il trasporto dei fanghi dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell'art. 193 del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii;
 - la scheda di accompagnamento di cui all'art. 13 del Dlgs n. 99 del 1992 è sostituita dal formulario di identificazione di cui al punto precedente; le specifiche informazioni di cui all'allegato IIIA del decreto legislativo n. 99 del 1992 non previste nel modello del formulario devono essere indicate nello spazio relativo alle annotazioni del medesimo formulario;
 - le copie dei formulari dovranno essere conservate da parte dell'utilizzatore dei fanghi, assieme al Registro di utilizzazione, per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

Prescrizioni

- ✓ l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire su aree agricole ubicate in provincia di Ravenna, secondo i tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dai piani di distribuzione presentati, e agli atti di ARPAE SAC di Ravenna, redatti nel rispetto di quanto disposto dal par. IX della Direttiva Regionale;
- ✓ qualora in prossimità dello spandimento siano disponibili risultati analitici sui fanghi che indichino valori della sostanza secca e dell'azoto totale superiori ai valori massimi rilevati durante la caratterizzazione preventiva, si dovrà provvedere all'adeguamento dei relativi piani di distribuzione;
- ✓ qualsiasi variazione del piano di distribuzione agronomica sopraccitato, dovrà essere comunicata tempestivamente ad ARPAE SAC di Ravenna per le valutazioni e le eventuali modifiche della presente autorizzazione;
- ✓ nel caso in cui un agricoltore, non titolare dell'autorizzazione, non rispetti il piano colturale concordato con il soggetto autorizzato e adotti colture a minor capacità di asportazione dell'azoto distribuito con i fanghi. è fatto obbligo, qualora tecnicamente possibile, introdurre nell'anno in corso una coltura successiva a quella principale e adeguata ad asportare l'azoto residuo. Qualora la coltura secondaria non possa essere asportata, perché coltura non

richiesta dal mercato locale, si ammette che possa essere interrata. Ne consegue che occorre considerare l'azoto rilasciato successivamente, sino al divieto temporaneo di fertilizzazione nell'anno successivo.

- ✓ la quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della Delibera di Giunta Regionale 2773/04;
- ✓ Indipendentemente dalle soluzioni tecniche adottate e dalle caratteristiche fisiche dei fanghi da distribuire, in particolare stato fisico e contenuto in elementi fertilizzanti per unità di peso o di volume, il sistema di applicazione prescelto deve essere in grado di distribuire il materiale fertilizzante con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare che il calcolo degli apporti nutritivi sia attendibile su tutto il terreno interessato a ricevere i fanghi.
- ✓ dopo lo spandimento del fango la coltura prevista nel piano di distribuzione può essere sostituita con un'altra dello stesso gruppo colturale per quanto riguarda la dose massima di azoto (100/200/300), ad esempio mais con sorgo, oppure con una coltura appartenente ad un gruppo con dose massima di azoto superiore, ad esempio medica con sorgo (Tab. 2 dell'All. 5 della DGR 2773/2004 e successiva rettifica);
- ✓ i quantitativi di fanghi applicabili su e/o nei terreni devono rispettare le limitazioni qualitative e quantitative previste dal paragrafo VI, comma 2, lettere a, b, c e d, della Direttiva Regionale;
- ✓ è fatto obbligo, **almeno 10 giorni prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, notificare ad ARPAE - SAC di Ravenna e Servizio Territoriale competente ed al Comune territorialmente competente**, l'inizio delle operazioni di spandimento, con i dati e gli elementi informativi prescritti dal D.Lgs. 99/92, art. 9 e dal par. XV della Direttiva Regionale, **ivi compreso il certificato analitico relativo al fango stoccato accompagnato dal verbale di campionamento indicante la data di esecuzione, gli estremi dell'operatore, le quantità misurate/stimate del fango stoccato.**
- ✓ è fatto obbligo di presentare ogni anno, e comunque in concomitanza con la presentazione della prima notifica di spandimento, l'atto di messa in disponibilità dello stoccaggio, come previsto dal par.XII della Direttiva regionale, e la dichiarazione che i fanghi stoccati hanno le caratteristiche di cui all'art.3 comma 1 D. Lgs. 99/1992, firmata dal responsabile tecnico del sito di stoccaggio di Melandri Emanuele;
- ✓ la notifica di avvio delle operazioni di spandimento va effettuata solo con piano di distribuzione aggiornato e approvato da questa ARPAE SAC di Ravenna. In fase di notifica non sono ammesse modifiche al piano di distribuzione che non siano state preventivamente esaminate dagli uffici competenti, ad eccezione della quantità di fango tal quale;
- ✓ l'ambito di validità della notifica suddetta è fissata nel periodo massimo di 6 (sei) mesi. Successivamente alla stessa, ma comunque con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo, il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione scritta, tramite PEC, ad ARPAE SAC di Ravenna e al Servizio Territoriale competente di: 1) date esatte di inizio operazioni; 2) dati identificativi del luogo dove è effettuato lo spandimento; 3) dati della ditta che esegue operativamente le operazioni in questione; 4) quantitativi di fango interessati; 5) modalità di applicazione dei medesimi. Qualora l'utilizzo dei fanghi si protragga per più di 6 (sei) giorni lavorativi saranno comunicate le date di inizio e fine lavori;
- ✓ è vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi; eventuali ritardi dovuti a eventi meteorologici straordinari, accertati dai competenti uffici, dovranno essere tempestivamente comunicati ad ARPAE Servizio Territoriale competente;
- ✓ al fine di soddisfare le esigenze analitiche del terreno e dei fanghi di cui agli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 99/92, come indicato dal paragrafo XVI della Direttiva Regionale e tenendo in particolare considerazione quanto previsto dalla determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 11046 del 29/07/2005, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di prova prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati accreditati (SINAL) come definiti dai punti 2, 3 del par. XVI della Direttiva Regionale, i quali devono prodursi a questa Amministrazione in originale od in copia conforme all'originale stesso;
- ✓ l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione, secondo il modello riportato in appendice 1 alla Direttiva Regionale, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE SAC di Ravenna, sul quale dovranno essere riportate le informazioni e i dati prescritti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 99/92 e dal par. XIX della Direttiva Regionale. I registri,

unitamente ai certificati delle analisi e alle schede di accompagnamento, dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni dall'ultima annotazione;

- ✓ al fine di predisporre la relazione informativa annuale, concernente l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (cfr art. 6 comma 5 del D.Lgs 99/92), da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, **il titolare dell'autorizzazione** deve inviare ad ARPAE - SAC di Ravenna, **entro la fine di aprile di ogni anno**, la "Tabella di raccolta dati", Allegato 1 alla DGR 1812/2020, compilata e trasmessa nel formato.xlsx e i file.pdf contenenti i certificati analitici dei fanghi e dei terreni che sono stati analizzati nell'anno solare di riferimento;
- ✓ Sono fatti salvi ulteriori eventuali prescrizioni, condizioni, divieti, da accertarsi a cura dell'utilizzatore, imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni destinati al riutilizzo;
- ✓ l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione deve avvenire nel rispetto dei seguenti *divieti di utilizzo e prescrizioni d'uso sulle coltivazioni agricole*, già previsti dalla Direttiva Regionale:
 1. è vietato utilizzare fanghi di depurazione sui terreni con colture orticole e frutticole i cui prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e consumati crudi, sui pascoli e sui prati stabili. La distribuzione dei fanghi su medica e graminacee foraggere deve avvenire entro sei settimane dall'inizio della raccolta (par. IX);
 2. è ammesso esclusivamente l'impiego di fanghi palabili provenienti da impianti di depurazione di industrie agroalimentari su terreni destinati a colture orticole da industria e su terreni con colture da frutto non a contatto con il terreno (par. IX);
 3. è vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione nei casi indicati nel paragrafo VIII della Direttiva regionale, fatto salvo quanto previsto dall'Allegato 1, punto 1, alla Deliberazione G.R. Emilia - Romagna 07/11/2005, n. 1801;
 4. è vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione dal 1 novembre a fine febbraio ai sensi del par. IV, comma 1, della Direttiva Regionale;
 5. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora - al momento del loro impiego - superino i valori limite per le concentrazioni presenti di metalli pesanti e per gli altri parametri fissati nell'Allegato 4, tabelle A e B (nei casi previsti), alla Direttiva Regionale;
 6. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione qualora la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo superi, in dotazione o a motivo dell'impiego dei fanghi, i valori limite fissati nell'Allegato 3 alla Direttiva Regionale;
 7. è vietato l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione nelle zone di rispetto dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 236/88;
 8. le operazioni connesse all'utilizzo agronomico dei fanghi sono soggette alla rigorosa osservanza delle prescrizioni concernenti **NORME TECNICHE GENERALI SULL'USO DEI FANGHI** di cui al par. VII della Deliberazione G.R. Emilia Romagna 2773/04 concernenti le fasi: di raccolta dei fanghi, di trasporto nel sito di utilizzazione e di applicazione al terreno;
 9. Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui alla D.G.R. Emilia - Romagna n. 2773/04 e s.m.i. ed al Decreto Legislativo n. 99/92, relativamente ai vincoli e modalità da rispettare.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.